



Entro il 30 settembre, i contribuenti in possesso dei requisiti che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 devono trasmettere l'adesione. Adesioni e revoche si presentano esclusivamente online, tramite il software dell'Agenzia delle Entrate e seguendo le relative istruzioni. Rispetto al precedente biennio, sono state introdotte novità rilevanti che possono incidere sulla scelta: nuove soglie per l'imposta sostitutiva sul maggior reddito e limiti alle proposte del Fisco legati al livello di affidabilità.

CPB: imposta sostitutiva sul maggior reddito, nuovi limiti

Il d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto, con l'art. 20-bis del decreto CPB, un **regime opzionale di imposta sostitutiva** sul maggior reddito concordato: per i periodi oggetto di concordato, la sola quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito effettivo dell'anno precedente (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 CPB, al netto di componenti straordinarie e, dal 2025-2026, della maxi-deduzione del costo del lavoro) è tassata con un'aliquota **graduata in base al punteggio ISA: 10% (ISA ≥ 8), 12% (6 ≤ ISA < 8), 15% (ISA < 6).**

L'articolo 8 del Decreto correttivo modifica l'art. 20-bis del decreto CPB, prevedendo che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente eccedente € 85.000, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applichi solo sulla parte che supera tale soglia, con **aliquota 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES.**

Per le società e associazioni di cui **agli artt. 5 e 116 TUIR**, il superamento del limite è verificato in capo all'ente, a prescindere dall'eccedenza imputata ai soci/associati. La disposizione opera per le adesioni al CPB 2025-2026, purché

non esercitate prima dell'entrata in vigore del Decreto correttivo; restano esclusi coloro che hanno aderito tra il 30 aprile 2025 e tale data.

Acconti CPB, maggiorazioni e compensazione

Nel **primo anno di adesione al CPB**, la circolare n. 9/E/2025 (par. 1.14) richiama l'articolo 20 del decreto CPB e prevede, in caso di metodo storico, una **maggiorazione** degli acconti pari al 10% per le imposte sui redditi, calcolata sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito d'impresa/lavoro autonomo del periodo precedente (rettificato artt. 15 e 16 del decreto CPB), e al 3% per l'IRAP, calcolata sulla corrispondente **differenza positiva** del valore della produzione netta (rettificato art. 17); tali maggiorazioni si versano entro il termine della seconda o unica rata di **acconto**. In sede di saldo, la maggiorazione è scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Qualora, al momento del saldo delle **imposte sui redditi**, il contribuente opti per l'imposta sostitutiva di cui all'art. **20-bis** del decreto CPB dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto della maggiorazione può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 e con le consuete modalità, anche per il pagamento della medesima imposta sostitutiva (richiamo esplicito della circolare in Cap. 5, Q. 5.1 e nel medesimo par. 1.14). La circolare segnala, inoltre, che con Risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative a dette maggiorazioni.

Limiti alle proposte del Fisco nel CPB in base all'affidabilità

Con l'articolo 14 del decreto correttivo (81/2025) sono stati inseriti nell'articolo 9 del Decreto CPB i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

In particolare, è stato stabilito che quando il Fisco formula la proposta di reddito concordato per il CPB, questa non può superare di troppo il reddito dichiarato nell'anno precedente (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 CPB). Il tetto massimo dipende dal livello di affidabilità fiscale del contribuente (anno precedente):

- affidabilità = 10: aumento massimo +10%;
- affidabilità ≥ 9 e < 10 : +15%;

- affidabilità ≥ 8 e < 9 : +25%.

Questi tetti non si applicano se la proposta così calcolata risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali determinati con la metodologia dell'art. 9, c. 1 del decreto CPB. Le stesse regole valgono anche per la base IRAP (il "valore della produzione netta") di cui all'art. 17 del decreto CPB. In sostanza, i limiti applicati in questo caso hanno come destinatario il Fisco.

Esempio pratico

Esempio (persona fisica, ISA 8,7)

- Reddito 2024 effettivo: €100.000.
- Proposta Fisco 2025/2026: €140.000. Con affidabilità 8 - • Maggior reddito concordato: €125.000 - €100.000 = €25.000.
- Imposta sostitutiva (ISA ≥ 8): 10% su €25.000 = €2.500.
- Il reddito "base" (€100.000) resta tassato con le regole ordinarie; il "maggior reddito" paga la sostitutiva.
-

Box di approfondimento

1) Quali novità introduce il decreto correttivo (81/2025)?

- Sulla differenza oltre €85.000 tra reddito concordato e reddito effettivo precedente: imposta sostitutiva 43% (IRPEF) o 24% (IRES); per gli enti ex artt. 5 e 116 TUIR il limite si verifica in capo all'ente. Valida per adesioni CPB 2025-2026 non esercitate prima dell'entrata in vigore; esclusi i soggetti che hanno aderito tra 30/4/2025 e tale data.
- Limiti alle proposte del Fisco in base all'affidabilità dell'anno precedente: +10% (affidabilità = 10), +15% ($\geq 9 < 10$), +25% ($\geq 8 < 9$). Tetti non applicati se inferiori ai valori settoriali ex art. 9, c.1; stesse regole anche per la base IRAP (art. 17).

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI